

proposta di legge n. 337

a iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti, Latini

presentata in data 19 giugno 2013

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA
REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE,
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE
TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a prorogare di tre anni, e precisamente sino al 31 dicembre 2016, il termine concesso ai cittadini marchigiani per realizzare gli interventi agevolati previsti dal c.d. "Piano Casa regionale".

Attualmente, infatti, la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, nelle disposizioni transitorie e finali (articolo 9), permette la presentazione al Comune territorialmente competente delle domande o degli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione ivi disciplinati comunque non oltre il 31 dicembre 2013, a pena di decadenza del relativo diritto.

Molti altri Governi regionali hanno da tempo deciso di concedere una nuova chance alle misure straordinarie, pensate per rilanciare l'attività edilizia abitativa in tempo di crisi, che derivano

da un accordo Stato-Regioni del 1° aprile 2009 il quale, quindi, a distanza di ben cinque anni, pur essendo stato concepito come una misura provvisoria, è ancora operativo in gran parte dell'Italia. Segno evidente che il mattone, capace di sviluppare il 18% del PIL italiano, comprendendo anche l'indotto, è strategico per intercettare e favorire la ripresa.

In particolare le principali Regioni, che hanno scelto di posticipare la scadenza degli interventi ammessi in deroga ai piani regolatori comunali, con premi volumetrici e normalmente a fronte di misure dirette alla riqualificazione energetica e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sono la Toscana, il Piemonte, la Calabria, l'Abruzzo, l'Umbria, la Basilicata, la Campania ed il Lazio.

Anche nella nostra regione quindi appare indispensabile fissare una nuova "dead line" agli interventi contenuti nella l.r. 22/2009.

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016."